

Matteo Rizzardi

INDAGINI FINANZIARIE

Breve Guida alla disciplina e agli strumenti di tutela

Aggiornato con le ultime novità in tema di nuovo processo tributario (L.130/2022)
e con l'introduzione dell'intelligenza artificiale a scopo investigativo

- Le fasi di acquisizione e utilizzo dei dati
- La difesa del contribuente
- Indagini bancarie e intelligenza artificiale
- Casi pratici

Matteo Rizzardi

INDAGINI FINANZIARIE

Breve Guida alla disciplina e agli strumenti di tutela

Aggiornato con le ultime novità in tema di nuovo processo tributario (L.130/2022)
e con l'introduzione dell'intelligenza artificiale a scopo investigativo

- Le fasi di acquisizione e utilizzo dei dati
- La difesa del contribuente
- Indagini bancarie e intelligenza artificiale
- Casi pratici

Combattiamo insieme la pirateria



Comunicazione sul Watermark,
presente all'interno di questo documento

Gentile Cliente,
grazie per aver acquistato questo documento.

“FISCOeTASSE.com” al fine di offrirti il miglior servizio e garantire la qualità dei contenuti proposti, adotta idonee misure tecnologiche finalizzate alla tutela del diritto d'autore e ad impedire la diffusione illecita dei documenti distribuiti dall'editore. A tal fine è stata adottata una costante ed approfondita politica di controllo dei siti web, dei portali, dei social network, gruppi, chat e delle altre piattaforme esistenti.

Detto controllo è altresì esercitato attraverso l'inserimento sul lato sinistro delle pagine di questo e book di un Watermark contenente nome, cognome, e mail dell'acquirente e data d'acquisto del prodotto.

I prodotti acquistati su FISCOeTASSE.com sono tutelati dal diritto d'autore e ne sono vietate la riproduzione e/o la diffusione, sotto qualsiasi forma.

In caso di violazione del copyright, il Gruppo Maggioli S.p.A. si riserva il diritto di adire le vie legali a tutela dei propri diritti.

FISCO e TASSE  **com**
la tua guida per un fisco semplice


MAGGIOLI
EDITORE

Prefazione

Il presente lavoro si pone, come principale obiettivo, quello di fornire all'operatore fiscale (professionisti, funzionari pubblici) e studenti, una guida di rapida consultazione afferente la normativa sulle c.d. "indagini finanziarie".

Viene analizzata in modo analitico la normativa, passando poi ad una verifica delle possibili criticità, sia formali che sostanziali, nella fase di reperimento ed utilizzo delle informazioni bancarie.

Nella seconda parte, si illustrano possibili strategie difensive, analizzando, infine, la recente giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, con l'illustrazione delle più interessanti casistiche emerse fino ad oggi.

Alla fine dell'E-book viene allegato un formulario di ricorso con mediazione tributaria.

Matteo Rizzardi

Avvocato tributarista, associato alla Camera degli avvocati tributaristi del Veneto, svolge attività di Consulenza in ambito giuridico – fiscale, con particolare specializzazione nel contenzioso tributario, per il quale è stato anche procuratore di fiducia di alcuni Comuni del Lago di Garda, e nel settore della fiscalità societaria (con particolare attenzione alle imprese turistiche).

Ha conseguito numerose specializzazioni, portando a termine alcuni Master post universitari nel diritto successorio, passaggi generazionali e nella contrattualistica societaria.

Ha altresì conseguito la compiuta pratica come revisore legale dei conti e come praticante notarile.

Dal 2019 è socio fondatore dello Studio professionale multidisciplinare Studio Rizzardi STP con sede a Malcesine (VR).

ISBN: 9788891664860

© Copyright Maggioli

Luglio 2023

www.fiscoetasse.com

FISCO e TASSE 
la tua guida per un fisco semplice


MAGGIOLI
EDITORE

Indice

1. Inquadramento normativo.....	7
2. Ambito applicativo	10
3. Le fasi dell'acquisizione	13
4. Utilizzo dei dati	18
5. I rilievi del contribuente (ipotesi difensive)	22
6. Imposte dirette, Iva e registro	29
7. Indagini bancarie ed intelligenza artificiale	33
8. Indagini bancarie e nuovo processo tributario	37
9. Casistiche	40
10. Formulario.....	45
Ricorso con mediazione (in caso di non applicabilità della mediazione andrà eliminata la relativa parte).	45

1.

Inquadramento normativo

Le indagini finanziarie sono attività svolte dall'amministrazione finanziaria per ottenere informazioni, notizie e dati su rapporti continuativi e/o occasionali intrattenuti con qualsiasi istituto finanziario, al fine di individuare operazioni economiche occulte e quantificarne, in un secondo momento, eventuali maggiori introiti non dichiarati al fisco e ad essi ricollegati.

La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. **32 del DPR 32 600/1973**.

Tale prima fonte normativa è stata poi oggetto di successive integrazioni e modifiche nel corso del tempo.

In prima battuta, sono state introdotte modifiche , sia sostanziali che formali, dalla **Legge 30.12.2004, n. 311 (commi 402 e 404)**, riconoscendo più ampi e chiari poteri alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate.

Successivamente, pur non costituendo la giurisprudenza nel nostro ordinamento una fonte normativa primaria, la Corte Costituzionale , con la nota **Sentenza 228/2014**, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, numero 2) secondo periodo del DPR 600 del 1973, nella parte che equiparava i titolari di reddito di lavoro autonomo ai titolari di reddito d'impresa e rendendo di fatto non applicabile ,a tale tipologia di contribuenti, le presunzioni ricollegate ai prelevamenti.

Da ultimo, il **DL 193/2016**, modificando l'art. 32 del già citato DPR 600/1973, ha introdotto una sorta di "clausola di salvaguardia" in riferimento a talune soglie di prelevamento:

- Si considerano "normali" prelievi fino a 1000 euro giornalieri **purché**
- mensilmente i prelievi non superino, complessivamente, i 5.000 euro.

Tale modifica, occorre precisarlo, non ha avuto ovviamente una portata retroattiva e, pertanto, ha trovato applicazione solamente a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legge citato (03 Dicembre 2016), così come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella Circolare nr. 8E del 7.04.2017.

NB. Si ricorda, da un punto di vista della disciplina bancaria, che, al di là delle normativa qui oggetto di analisi, gli Istituti di Credito (Banche, Poste), per obblighi antiriciclaggio, sono **tenuti a segnalare prelevamenti in contanti al di sopra di euro 10.000 (complessivi anche se frazionati) nel corso del mese solare!**

QUADRO SINOTTICO PRIMO CAPITOLO



2.

Ambito applicativo

Andiamo ora a delineare il perimetro di applicazione della normativa che qui ci occupa, sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo.

Oggetto delle c.d. indagini finanziarie sono, come indicato nel primo capitolo, i rapporti saltuari e/o continuativi intrattenuti con determinati soggetti operanti nel settore creditizio.

Nello specifico trattasi di:

- Banche
- intermediari finanziari
- imprese di investimento
- organismi di investimento collettivo del risparmio
- Poste italiane Spa
- società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie
- società di gestione del risparmio
- società fiduciarie

Analizzando invece il **profilo soggettivo** dei destinatari di indagine, queste possono interessare potenzialmente qualsiasi soggetto, imprenditore o meno (vedasi gli accertamenti da "redditometro", molto in voga fino a qualche anno fa, che spesso e volentieri colpivano il tenore di vita anche di semplici privati cittadini, accertamenti innescati proprio sulla base delle indagini bancarie).

Si specifica che per i lavoratori dipendenti, così come per i lavoratori autonomi a seguito della Sentenza della Cassazione citata in precedenza, hanno rilevanza solo ed esclusivamente i versamenti non giustificati e non i prelevamenti (vedasi, sul punto, la Sentenza della Corte di Cassazione nr. 2900/2019 che, sul solco di altre pronunce, ha confermato tale interpretazione).

Ciò non significa che prelievi al di sotto della soglia stabilita dal DL 193/2016 (1000 euro giornalieri e 5000 mensili) in recepimento della Sentenza della Corte Costituzionale cui si faceva cenno nel primo capitolo, non siano comunque rilevanti ma che per questi ultimi, non vi siano un "interesse" fiscale data la loro esiguità.

In sostanza, è stato legiferato ciò che l'Amministrazione Finanziaria aveva già osservato in riferimento ai prelievi bancari di minore entità, invitando gli Uffici a esonerare i contribuenti dal fornire una precisa prova in proposito, attesa la riconducibilità di tali operazioni alle normali esigenze personali e familiari: "*le presunzioni fissate dalla citata norma a salvaguardia della pretesa erariale devono essere applicate dall'Ufficio secondo logiche di proporzione e ragionevolezza avulse da un acritico automatismo*". (Circolare Agenzia Entrate nr.25/2014).

Per completezza si sottolinea come una parte della giurisprudenza di merito, in particolare in Veneto, senza tuttavia sortire successo, aveva tentato di equiparare le ditte individuali ai lavoratori autonomi e con ciò cercando di limitare ulteriormente la portata delle presunzioni qui oggetto di disamina.

L'impossibilità di applicare le presunzioni relative, a dire dei Giudici tributari veneti, era da ricercarsi nella natura "personalistica" del reddito prodotto da tali soggetti, interpretazioni che, ad ogni buon conto, sono rimaste prive di seguito.

Attenzione: come avremo modo di approfondire nell'ultimo capitolo, analizzando i casi pratici, **oggetto di indagine non sono solo i conti correnti direttamente intestati al contribuente attenzionato dal Fisco ma tutti i rapporti finanziari allo stesso riconducibili, anche indirettamente.**


Nello specifico, si tratta di conti che sono intestati ad altri soggetti ma sui quali il contribuente ha il diritto di operare.

Esempio può essere il conto corrente cointestato dove il contribuente ha una specifica delega oppure un conto aperto a nome di una società per la quale all'amministratore è stata conferito potere dispositivo.

Sul punto la Corte di Cassazione ha inequivocabilmente e costantemente riconosciuto la liceità dell'utilizzo di informazioni rilevabili da conti correnti intestati a terzi se accessibili (quindi riferibili) ai contribuenti oggetto di indagini.

In particolare, l'Ordinanza della Suprema Corte n. 18704/2022, ribadendo un principio già più volte affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, ha sancito che laddove vi sia un legame così forte (matrimonio, parentela, *directa gestio*) tra il soggetto interessato dalle indagini fiscali e il terzo intestatario del conto corrente, si realizza una sostanziale identità tale da giustificare automaticamente la riconducibilità dei movimenti che andranno pertanto giustificati come se i rapporti finanziari fossero direttamente riconducibili al soggetto accertato.

QUADRO SINOTTICO SECONDO CAPITOLO



3.

Le fasi dell'acquisizione

Le indagini bancarie non vengono effettuate mostrando il "distintivo" al Funzionario di Banca di turno ma necessitano del rispetto di determinate formalità, formalità in assenza delle quali, tuttavia, i dati raccolti sarebbero pienamente utilizzabili (vedasi sul punto la recentissima Sentenza della Corte di Cassazione 11542/2023 la quale ha sostanzialmente sdoganato l'acquisizione di qualsiasi dato, anche in assenza di autorizzazione, in quanto al procedimento tributario non si applicherebbero le tutele previste per il procedimento penale, almeno che non venga lesa il diritto di difesa del contribuente, fattispecie difficilmente configurabile nella mera fase di acquisizione dei dati bancari).

Sono invece punibili eventuali ritardi da parte degli operatori finanziari coinvolti, nel fornire i dati richiesti.

Il termine concesso a questi ultimi non può essere inferiore a 30 giorni, eventualmente prorogato di 20 giorni su istanza e per giustificati motivi, dall'organo titolare del potere autorizzatorio.

In caso di sforamento dei termini sopra menzionati, sono previste le seguenti violazioni e sanzioni (artt. 32, D.P.R. 600/1973 e 51, D.P.R. 633/1972):

- omesso o tardivo invio dei documenti: sanzione amministrativa da € 2.000 a € 21.000;
- incompletezza o falsità dei documenti: sanzione amministrativa da € 2.000 a € 21.000;

Qualora la documentazione sia inviata con ritardo fino a 15 gg. la sanzione è ridotta del 50% (art. 10, co. 1, D.Lgs. 471/1997).

Il primo atto d'impulso delle indagini è quindi costituito dall'ottenimento di una autorizzazione da parte del funzionario fiscale.

Tale autorizzazione, che altro non è che un atto amministrativo (anche se non oggetto di eventuale accesso agli atti ai sensi della L.241/1990 così come avviene per la stragrande maggioranza degli atti della pubblica amministrazione), viene fornita, su richiesta del funzionario che sta predisponendo l'istruttoria, al direttore

regionale dell’Agenzia delle Entrate competente (art.32 DPR 600/1973) o, nel caso in cui le indagini fossero svolte dalla Guardia di Finanza, dal comandante regionale (art 51 DPR 633/1972). Per l’Agenzia delle Dogane, soggetto competente a rilasciare l’autorizzazione è il Direttore Regionale.

Si specifica che **l’autorizzazione non è atto impugnabile** (Consiglio di Stato 264/1995), non necessita di motivazione (Cassazione 16579/2013), tant’è che, come indicato pocanzi, anche in sua assenza i dati acquisiti sono pienamente utilizzabili.

L’autorizzazione, rappresenta tuttavia la parte finale di un’istruttoria iniziale che dev’essere sempre presente.

L’indagine finanziaria, infatti, non può essere elemento di innesco autonomo di un accertamento ma va a completare e/o integrare un interesse del Fisco verso un determinato soggetto, costituendo , come vedremo nel capitolo dedicato alla natura della presunzione ad esso ricollegata, un mezzo di prova da agganciare ad altri presupposti di anomalia già presenti.

Prima di rivolgersi a tale metodologia di acquisizione di dati, i funzionari devono quindi avere a disposizione già degli “alert” che impongano la necessità di raccogliere ulteriori elementi che comprovino la potenziale evasione fiscale nella quale si trovi il contribuente oggetto di verifica.

Per completezza espositiva si specifica che il segreto bancario è comunque ormai divenuto un “segreto di Pulcinella”!

Con l’istituzione nel 2014 dell’anagrafe dei conti correnti e dei registri dei rapporti finanziari, in attuazione del D.L. 6.12.2011, n. 201, gli operatori del settore inviano costantemente e annualmente alla Direzione Finanziaria tutti i flussi collegati ai rapporti finanziari.

Possono inoltrare la richiesta all’anagrafe: l’autorità giudiziaria, l’Ufficio Italiano Cambi, il Ministero dell’Interno, il capo della polizia, i questori, i funzionari del Dipartimento delle Entrate o gli Uffici della G.d.F., il comandante del Nucleo Speciale di Polizia valutaria della G.d.F ecc.

Dal 1° febbraio 2014 (prendendo a riferimento tutti i rapporti a decorrere dall’anno 2011), quindi, l’Agenzia delle Entrate dispone di dati di sintesi e informazioni aggregate relative alle operazioni bancarie, dati ai quali fino ad ora era possibile accedere solo su specifica richiesta inviata al contribuente o degli intermediari finanziari.

Gli unici rapporti esclusi da comunicazione, in quanto considerati come rapporti non finanziari (e quindi fuori dal perimetro della disciplina che qui ci occupa) sono quelli posti in essere dai c.d. Operatori Professionali in Oro (vanno invece comunicate le operazioni in oro relative a investimenti privati).

Le informazioni finanziarie possono essere acquisite anche per finalità penali, quando vi sia un’indagine disposta dal giudice penale.

In questo caso, i dati vengono raccolti, nelle proprie funzioni di polizia giudiziaria, ad opera della Guardia di Finanza (art. 5, D.L. 3.5.1991, n. 143), sia per reati di natura tributaria che per indagini previste dalla normativa antimafia (L. 646/1982).

Una volta ricevuta la richiesta di esibizione, l'intermediario deve darne immediata comunicazione al Cliente.

Qualora le notizie richieste non vengano fornite agli Uffici procedenti, le conseguenze sono le medesime previste per tutti quei dati e notizie che il Contribuente si rifiuti di esibire in qualsiasi procedimento di accertamento: **tali dati non potranno essere utilizzati a proprio favore dal ricorrente salvo che non si dimostri che, in base ad una valutazione oggettiva, gli stessi non potevano essere esibiti in precedenza per fatti che non dipendano dallo stesso** (artt. 32 DPR 600/1972 e 52 DPR 633/1972).

Sul punto, si ritiene utile fare una breve disamina circa la necessità o meno di un contraddittorio con il Contribuente.

Se è vero che **la norma non prevede l'obbligo di convocazione del soggetto attenzionato**, dall'altra parte, viste anche le presunzioni legate ai dati rinvenuti a seguito delle indagini, è quanto mai opportuno che il contribuente venga convocato prima dell'emissione dell'avviso di accertamento e ciò anche nell'interesse della stessa Amministrazione finanziaria al fine di evitare l'emissione di atti impositivi infondati o fortemente sproporzionati.

Tale linea interpretativa trova sempre maggiore riscontro sia in Giurisprudenza sia all'interno degli Uffici finanziari

Senza dilungarci in una lunga quanto tediosa carrellata di pronunce e documenti di prassi, si indicano alcuni degli interventi recenti che evidenziano la presa di posizione verso una compliance da parte di tutti i soggetti coinvolti:

- Guardia di Finanza, Circolare 1/2018 ,volume II - parte IV - capitolo 5
- Corte di cassazione, sentenza n. 20436 del 19 luglio 2021 (non obbligatorietà salvo che il contribuente non dimostri che, laddove fosse stato attivato, le risultanze dell'accertamento sarebbe state totalmente diverse). Di senso contrario, anche se pronuncia isolata, si cita la Sentenza della Cassazione 18184/2013.
- Agenzia Entrate , Circolare 32E/2006 (*"il preventivo contraddittorio di cui ai ripetuti numeri 2) si configura, in via di principio, come un passaggio opportuno per provocare la partecipazione del contribuente, finalizzata a consentire un esercizio anticipato del suo diritto di difesa, potendo lo stesso fornire già in sede precontenziosa la prova contraria, e rispondente a esigenze di economia processuale, al fine di evitare l'emissione di avvisi di accertamento che potrebbero risultare immediatamente infondati alla luce delle prove di cui il contribuente potesse disporre."*)


Sottolineiamo, infine, che sulla base della Legge delega fiscale in gestazione, le indagini finanziarie subiranno una ulteriore accelerazione ed implementazione grazie ad uno strumento innovativo (quanto pericoloso) a disposizione del nuovo Fisco digitale: L'intelligenza artificiale.

Secondo quanto indicato nella Direttiva 2023/74424 dell'Agenzia Entrate, e sulla base delle indiscrezioni contenute in una recente intervista rilasciata dal Direttore dell'Agenzia dott. Ernesto Maria Ruffini, l'IA affiancherà al momento i funzionari in particolare nella fase di selezione e "scrematura" dei soggetti da sottoporre a controlli, incrociando tutti i dati disponibili.

Tuttavia, l'uso di algoritmi e intelligenza artificiale in questo settore richiede anche la messa sul campo di tutta una serie di pesi e contrappesi per garantire la tutela dei diritti insindacabili dei contribuenti.

Ne parleremo compiutamente nel capitolo sette.

QUADRO SINOTTICO TERZO CAPITOLO



4.

Utilizzo dei dati

Partiamo analizzando, in prima battuta, in quali tipologie di prove possano essere categorizzate le risultanze derivanti dalle indagini finanziarie.

Come già indicato nel primo capitolo del presente manuale, la disciplina delle indagini finanziarie in materia di imposte dirette è contenuta nell'art. 32 comma 1, n. 2), secondo periodo, D.P.R. 600/1973, che contempla due proposizioni, corrispondenti a due diverse presunzioni legali di tipo relativo, collegate agli elementi che gli accertatori identificano all'interno della documentazione loro consegnata dagli intermediari finanziari.

Entrando nello specifico, viene stabilito che le informazioni e i dati relativi ai rapporti con gli intermediari finanziari *"possono essere presi a base delle rettifiche e delle valutazioni previste dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del DPR 38, 39, 40 e 41 600/1973, qualora il contribuente non dimostri di averne tenuto conto nella determinazione del reddito, ovvero che non ne hanno avuto rilevanza per lo stesso fine"*.

Viene altresì sancito che le operazioni di segno negativo indicate come "prelevamenti e importi riscossi" vengono presunti essere "ricavi" non dichiarati, in assenza di una specifica indicazione da parte del contribuente di chi sia il destinatario di tali operazioni e sempreché non derivino da scritture contabili tenute dal contribuente.

Quindi, in sintesi, si può affermare che nell'ambito delle indagini bancarie vi sono due distinte presunzioni legali rilevanti:

- a) La prima presunzione legale rilevante per i contribuenti in genere (quindi anche dipendenti non solo imprenditori), ipotizza un rapporto qualificato tra redditi non dichiarati e versamenti non giustificati, ed è una presunzione che può essere posta a base delle rettifiche e gli accertamenti previste dagli artt. 38, 39, 40 e 41, n.600/1973, se il contribuente non ha dimostrato di averne tenuto conto nella determinazione del reddito o che non sono connesse al medesimo scopo;

- b) La seconda presunzione legale, è specifica in quanto vale solo per gli imprenditori (quindi non più per lavoratori autonomi, come indicato nel primo capitolo a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, e dipendenti) e riguarda i prelevamenti, a condizione che i prelievi o gli importi percepiti nell'ambito del predetto rapporto o affare non risultino dalle scritture contabili (CTP Bologna 158/2007 e Circolare GFD 1/2008) o non ne venga indicato il beneficiario.

In sintesi, tutta la documentazione ricevuta dagli accertatori sarà passata al vaglio delle presunzioni sopra indicate e, a seconda del soggetto sottoposto a verifica (imprenditore/lavoratore autonomo/privato) le suddette presunzioni avranno una maggiore o minore incisività nelle risultanze ad essa collegate.

Come indicavamo pocanzi, le presunzioni sopra citate sono strutturate nel seguente modo:

Fatto noto => prelevamenti o versamenti non giustificati

Fatto ignoto => maggior reddito del contribuente

Trattasi tuttavia di **presunzione relativa** in quanto, appunto, il contribuente può fornire prova contraria indicando dove ha destinato i soldi prelevati (almeno che non risulti dalle scritture contabili) o quale attività abbia generato il versamento in denaro.

Circa la prova contraria, questa ovviamente non potrà essere generica (vedasi sul punto Corte di Cassazione 16650/2011, orientamento consolidato da tempo) ma dovrà essere suffragata da idonea documentazione, possibilmente con data certa o comunque riferibile ad eventi ben collocabili nel tempo (Cassazione 767/2011, 9958/2008 e 22920/14).

La difesa del contribuente, salvo che non si basi su documenti incontrovertibili, è comunque sempre lasciata al libero convincimento del Giudice (Cassazione 25502/11), il quale ben potrà essere maggiormente convinto dalla ricostruzione del contribuente piuttosto che da quella operata dall'Ufficio (che ha sì un dettato normativo a suo favore ma, ad ogni modo, sempre di presunzioni si tratta!).


Si specifica che anche il regime contabile adottato dal contribuente avrà il suo "peso": una mancata registrazione di un movimento afferente un soggetto in contabilità ordinaria, a fronte di tutti gli obblighi di Legge ricollegati a tale tipologia, avrà una rilevanza e un impatto (negativo) maggiore rispetto ad un soggetto in contabilità semplificata.

Attenzione: l'onore della prova non va preso a cuor leggero: indicare il beneficiario di un prelevamento "a caso" può innescare un effetto domino difficilmente controllabile. Perché se da una parte si sposta l'obbligo di neutralizzare tale indicazione a carico dell'Ufficio (ergo l'onere della prova), dall'altra l'Ufficio inizierà ad attenzione a sua volta il soggetto indicato come beneficiario del prelevamento, con tutte le conseguenze del caso.

In molti si sono anche interrogati, relativamente ai soggetti in contabilità semplificata (e quindi privi degli obblighi e delle formalità stringenti della c.d. partita doppia), se introdurre tali presunzioni ai prelevamenti non contabilizzati non determini una “probatio diabolica” (vedasi sul punto CTR Sicilia 335/17/13), cioè una prova impossibile in quanto richiede uno sforzo che il contribuente non potrà mai sostenere non essendo appunto onerato ad una ricostruzione analitica della propria contabilità.

Ad oggi, tuttavia, il Fisco continua nell’applicazione di tali istituti senza particolari scostamenti rispetto al dettato normativo qui oggetto di analisi (sostenuta anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, vedasi ordinanza Corte di Cassazione 29245/2022).

QUADRO SINOTTICO QUARTO CAPITOLO



5.

I rilievi del contribuente (ipotesi difensive)

Come accennato nei precedenti capitoli, le risultanze derivanti dalle indagini bancarie sono annoverate nelle c.d. “**presunzioni legali relative**”.

Per difendersi adeguatamente, il contribuente dovrà quindi procedere, a sua volta, ad effettuare tutte le riconciliazioni del caso, al fine di ricostruire in modo analitico e preciso, le fonti dalle quali o verso le quali i versamenti/prelevamenti hanno trovato ragion d’essere.

Volutamente non si mettono in evidenza, in questo manuale, possibili contestazioni di legittimità stante la difficoltà per tale tipologia di mezzo accertativo a disposizione del Fisco, di validi elementi di contestazione da muovere sul punto.

Come abbiamo infatti accennato nel terzo capitolo, anche laddove le indagini fossero manchevoli di alcuni elementi “formali”, le risultanze delle stesse, salvo provare (cosa difficilissima all’atto pratico) una violazione dei diritti di difesa del contribuente, sono comunque pienamente e legittimamente utilizzabili.

L’unica arma a disposizione del contribuente è quindi quella di svolgere le proprie argomentazioni difensive da un punto di vista meramente sostanziale (punto sul quale, per esperienza, si consiglia sempre di concentrare la propria attenzione non solo in ambito di indagini finanziarie ma per qualsiasi tipologia di accertamento notificato, data la sempre maggior automazione che certi meccanismi formali hanno acquisito nel tempo e che rendono ormai quasi impossibile, da parte del Fisco, cadere in macroscopici errori di legittimità, oltre al fatto che i Giudici tributari tendono sempre ad attribuire, se così si può dire, un maggior “punteggio” alle giustificazioni sostanziali che non formali).

Prima di addentrarci nell’analisi delle singole fattispecie, mentre vengono scritte queste pagine, è già in vigore il nuovo limite che legittima i pagamenti in contanti introdotto dall’ultima Legge di Bilancio (art. 1 comma 384 L.197/2022) elevato ad euro 4.999.99.

In linea puramente teorica (e soprattutto logica) tale novità che, salvo cambi di Governo dell'ultimo minuto, resterà in vigore sicuramente per qualche anno, dovrebbe impattare anche sull'argomento qui oggetto di trattazione.

Perché se è vero che (pur sfuggendoci i ragionamenti "giuridici" posti alla base di tali asserzioni) che da parte dell'amministrazione finanziaria sono ora considerati "normali" (leggasi utilizzo di denaro per le spese di vita quotidiana) e quindi non oggetto di presunzione, prelievi fino a 1000 euro giornalieri e 5.000 mensili, ci si chiede come tali limiti dovrebbero essere rivisti alla luce delle modifiche sopra indicate.

Non solo ma, come verrà indicato nel paragrafo circa le presunzioni afferenti i soggetti in contabilità semplificata (cioè soggetti privi di formalità fiscali stringenti come i soggetti in contabilità ordinaria), a maggior ragione, con un limite di pagamento in contanti elevato a 4.999,99 euro, non si può certo negare che tale nuovo limite ben possa impattare anche sui rilievi che i funzionari sono chiamati a svolgere dal primo Gennaio 2023 in avanti.

Ciò detto, per affrontare compiutamente le modalità attraverso le quali il contribuente può esplicitare il proprio diritto di difesa, occorre necessariamente scindere le varie figure oggetto di indagine in quanto ad ognuna di esse possono corrispondere strumenti di tutela specifici (anche se in alcuni casi sovrapponibili).

A) SOGGETTI IN CONTABILITÀ ORDINARIA

Le scritture contabili, ed in particolare il libro giornale, rappresentano per i soggetti in contabilità ordinaria, la "mappa" attraverso la quale districarsi tra le contestazioni mosse dagli accertatori.

Com'è noto le scritture contabili non fanno prova legale piena (artt. 2709 e 2710 c.c.) pur tuttavia costituendo una prova semplice lasciata al libero apprezzamento del Giudice.

In particolare il libro giornale riepiloga tutte le movimentazioni in modo analitico e cronologico delle varie operazioni compiute dall'imprenditore e quindi già può fornire, allineato con le altre scritture, un valido elemento di riscontro dei rilievi dell'Ufficio.

Non solo, ma una rilevanza di non poco conto possono rivestire anche i principi di redazione del bilancio (art. 2423 c.c. postulato nell'OIC 11) .

Il bilancio d'esercizio, infatti, deve essere redatto secondo criteri di chiarezza e veridicità quindi, laddove taluni rilievi non trovassero riscontro nelle scritture contabili (la cui sommatoria viene poi trasfusa nel bilancio di esercizio) si esporrebbe il fianco non solo a possibili accertamenti di cui agli artt.38,39,40 e 41 del DPR 600/72 ma anche a rilievi di natura penale di non poco conto!

Le scritture contabili dell'azienda sono quindi un elemento essenziale che deve essere analizzato in modo preciso e specifico costituendo queste ultime la base di partenza delle contestazioni (ergo movimenti non giustificati in quanto privi di riscontro nelle scritture fiscali obbligatorie).

Sono ammesse possibili differenze cronologiche tra la data di effettuazione dell'operazione (ad esempio pagamento di una somma) e la data di registrazione in contabilità purché tali differenze, ai sensi della circolare della GdF nr. 1/2008 siano minime e non sistematiche.

Si ricorda, ad ogni buon conto che, a seguito dell'introduzione dei corrispettivi telematici e della fatturazione elettronica, tali discrepanze, salvo ad esempio fatture differite, sono oramai sempre più rare e quindi difficilmente giustificabili stante l'automazione e immediatezza introdotte da tali nuovi sistemi telematici.

In ogni caso, prendendo spunto dalla pratica di Studio, possono capitare contestazioni che scaturiscano da sfasature "tecniche" che all'accertatore, nell'immediatezza del rilievo, saltano all'occhio come possibili movimentazioni che non trovano giustificazione ma che da un punto di vista invece di tecnica contabile sono pienamente giustificabili: vedasi, in questo senso , **prelievi o versamenti effettuati in un anno ma che, per principio di competenza economica (art 2423 bis c.c.) sono stati correttamente imputati (e contabilizzati) nell'anno di effettiva manifestazione contabile (vedasi sul punto Corte di Cassazione nr.1648/2013).**

Per dare riscontro alle contestazioni mosse dall'Ufficio, oltre a consegnare tutta la documentazione fiscale richiesta (in parte già in possesso del Funzionario perché facente parte delle banche dati pienamente consultabili dallo stesso) si consiglia di redigere sempre uno schema semplice ma dettagliato delle varie movimentazioni e riconciliazioni, in modo tale dal fornire una valida scheda di verifica che potrà poi tornare utile eventualmente anche in giudizio!

In questo senso sarà fondamentale, come già accennato, rivolgere particolare attenzione all'impianto contabile del contribuente verificando i singoli conti di mastro, considerando la natura del movimento e la sua rappresentazione all'interno del bilancio secondo i principi indicati dall'OIC 12 (finanziamenti infruttiferi, capitalizzazioni, a copertura perdite ecc.).

Qualora la movimentazione finanziaria sia chiaramente rinvenibile nelle scritture contabili, secondo i criteri fiscali e di comportamento sopra indicati, l'onore probatorio viene spostato in capo all'Ufficio essendo, per il momento, soddisfatta la prova da parte del contribuente (vedasi sul punto Cassazione nr. 14420/2015).

Tale principio ovviamente vale quale che sia il soggetto attenzionato dal Fisco (cioè imprenditore in contabilità ordinaria o semplificata oppure professionista).

B) SOGGETTI IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Le giustificazioni di prelievi e versamenti per coloro che non sono tenuti alle formalità fiscali perviste per i soggetti analizzati al precedente punto, rendono molto più complicata la difesa nei confronti delle contestazioni mosse dal Fisco.

In questo caso, infatti, occorrerà raccogliere tutta una serie di prove (**sempre di natura semplice**), che possano giustificare le movimentazioni contestate.

I documenti ai quali far ricorso possono essere i più vari: bolle di consegna, registri di carico e scarico merci ecc.

Spesso accade, nella prassi quotidiana, di assistere a rilievi che si basino su tale circostanza: gli incassi (in denaro) derivanti dall'attività, non vengano riversati sul conto corrente immediatamente lo stesso giorno, o quello successivo, ma in giorni successivi.

E sempre sovente accade anche che, non essendovi tenuto, l'imprenditore depositi solo una parte dell'incasso e il rimanente lo tenga a sua disposizione per le spese di vivere quotidiano.

In questo caso occorrerà ovviamente fornire un riscontro analitico tra, ad esempio, numero scontrini emessi/importo/somma effettivamente depositata e somma residuale tenuta "in tasca".

Recentemente sia dalla giurisprudenza che dagli stessi funzionari pubblici, si è avuto un riconoscimento anche dei c.d. "atti notori" (art. 47 DPR 445/2000): *"Cosicché va confermato il principio che, in tema di contenzioso tributario, anche al contribuente oltre che all'amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuta in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui al nuovo testo dell'art. 111 cost. — la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale (come appunto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà), le quali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e come tali devono essere valutate dal giudice nel contesto probatorio emergente dagli atti (v. Cass. n. 20028-11; n. 11785-10)".*

Con le dichiarazioni contenute nell'atto notorio, sia che provenga dal contribuente che da terzi, il Contribuente ben può quindi fornire tutta una serie di circostanze ed elementi tali da giustificare ed argomentare compiutamente sulle rilevazioni compiute dall'Ufficio.

Come visto per i soggetti in contabilità ordinaria, ovviamente il tutto dovrà essere esposto in modo **chiaro, specifico e veritiero stante anche la responsabilità penale collegata a dichiarazioni prive di riscontro nella realtà e pertanto false** (la prova di tale falsità è posta a carico del funzionario).

Si ricorda, come già accennato nei precedenti capitoli, che qualsiasi documento "nascosto" ai verificatori e che non si dimostri che poteva essere prodotto in quello specifico momento (in quanto conosciuto solo in un

secondo momento), non potrà essere più utilizzato successivamente a favore del contribuente (Cassazione 11765/2014).

Il consiglio, quindi, è sempre quello di raccogliere più documentazione (attendibile) possibile.

Più tale documentazione è specifica e concordante, maggiore sarà la possibilità di smontare la ricostruzione dell'Ufficio.

Si ricorda, ad ogni buon conto, che sia l'Amministrazione Finanziaria (Circolare 32/E del 2006) sia la Suprema Corte di Cassazione (fra tutte Cassazione nr.446/2013) hanno ribadito che la prova contraria fornita, anche per mezzo di presunzioni, da parte del Contribuente, va sempre attenzionata in modo ponderato e oggettivo considerato il profilo del soggetto in corso di verifica e la sistematicità e gravità dei rilievi effettuati.

C) LAVORATORI AUTONOMI E SOGGETTI PRIVATI

Come detto nei primi capitoli del presente lavoro, per tali soggetti vale in linea di principio la presunzione circa i versamenti e non per i prelevamenti.

Tralasciando l'iter di modifica della presunzione di che trattasi già ampiamente esposta nei primi capitoli di questo ebook, si ritiene necessaria una doverosa riflessione.

Ritenere che un soggetto privato possa annotare, come se si trattasse di una azienda tenuta ad un minimo di formalità fiscali (se in contabilità semplificata) o a maggiori adempimenti (se in contabilità ordinaria) è ovviamente un'anomalia del nostro sistema tributario.

Tuttavia sarebbe quanto mai consigliabile tenere un comportamento il più possibile ordinato e annotare, con tutti i limiti del caso (non essendoci appunto nessun obbligo di legge in questo senso) le varie operazioni che si pongono in essere nel tempo.

Quindi è prudente conservare tutta la documentazione bancaria (vale il solito limite quinquennale previsto per gli accertamenti, salvo profili di responsabilità penale), annotare a margine degli assegni i dettagli (leggasi causale) dell'operazione effettuata ecc..


Una "contabilità" quindi che, seppur in forma puramente semplice ed astratta, possa comunque soccorrere il malcapitato contribuente nel momento in cui si rendesse necessario controbattere alla deduzioni dell'Ufficio accertatore.

Questo sia per i privati che a maggior ragione per i lavoratori autonomi (per i quali valgono gli stessi principi indicati nel precedente punto relativamente ai soggetti in contabilità semplificata con la sola differenza che, per i lavoratori autonomi e solo per questi, non si applicano le presunzioni legate ai prelevamenti).

In ogni caso, è principio consolidato che le presunzioni utilizzabili nel diritto tributario debbano portare a risultati veritieri (rispettosi del principio di reale capacità contributiva indicato in primis nell'art.53 della Costituzione), concreti e che non portino all'applicazione di un semplice insensato automatismo (C.M. 16/E/2016).

Sul punto , derimenti sono alcune Ordinanze della Suprema Corte (9761 e 12831 entrambe del 2017).

QUADRO SINOTTICO QUINTO CAPITOLO



6.

Imposte dirette, Iva e registro

Arriviamo ora a delineare le conseguenze derivanti dal non aver giustificato adeguatamente alcune movimentazioni per le quali operano le presunzioni qui trattate.

Come accennato, le presunzioni possono essere poste a base delle rettifiche e gli accertamenti previste dagli artt. 38, 39, 40 e 41, n.600/1973 (accertamenti analitici, analitico induttivi ecc.).

Partiamo dai versamenti non giustificati (che come detto in precedenza riguardano tutti i soggetti, privati compresi): dal fatto noto (versamento non giustificato adeguatamente) si arriva al fatto ignoto (reddito prodotto e non dichiarato dal contribuente , art. 6 del TUIR).

I versamenti sono ovviamente rilevanti sia per imposte dirette che ai fini Iva.

Su quest'ultimo punto, traducendosi i movimenti ingiustificati come operazioni attive, si applicheranno le sanzioni amministrative specificatamente previste dal Dlgs 471/1997 oltre alla necessità di dover pagare l'imposta scaturente da tali operazioni.

I versamenti, quindi, verranno considerati come operazioni pienamente imponibili.

Sotto il profilo dei soggetti privati sottoposti ad indagine, le rettifiche operate determineranno anche conseguenze afferenti la reale capacità contributiva del soggetto (vedasi quanto verificatosi negli anni con il c.d. "redditometro")

Per quanto concerne i prelevamenti, con le distinzioni già indicate in precedenza sui limiti applicabili a privati e lavoratori autonomi, sono equiparate ad operazioni passive (costi in nero) ai fini Iva.

Gli acquisti in "nero", quindi, saranno assoggettati all'aliquota che doveva essere applicata nel momento in cui è stata eseguita l'operazione di cui il contribuente non è stato in grado di fornire idonea giustificazione.

Dopo l'abrogazione dell'art 41 del DPR 633/1972, non sarà più dovuta l'imposta (vedasi sul punto circolare 52/E del 2011 nella quale l'Agenzia delle Entrate affronta compiutamente la modifica legislativa e le sue conseguenze anche sul contenzioso in corso).

I costi in nero devono essere considerati?

Sul punto la Corte Costituzionale con Sentenza 225/2005 ha sancito che *"..come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto - in ossequio al principio di capacità contributiva - non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati"*.

Quindi è evidente che, le rettifiche saranno ovviamente influenzate da tale fondamentale e necessario bilanciamento tra "ricavi occulti" e la contropartita "costi occulti" da questi derivanti (generalmente forfettizzati dall'Ufficio) e che dovranno comparire nella ricostruzione degli accertatori pena l'illegittimità del provvedimento.

Negli altri accertamenti, quindi non induttivi, il costo verrà riconosciuto laddove vi siano elementi certi ai sensi dell'art.109 co.4 del TUIR (vedasi, fra tutte, Corte di Cassazione nr.767/2011).

Tuttavia una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, sulla scorta di una altrettanto recente pronuncia della Corte Costituzionale (nr. 10/2023), apre la strada a una nuova possibilità di valutazione dei costi anche in accertamenti non induttivi puri.

Vale la pena, vista l'importanza e la chiarezza del ragionamento seguito di Giudici, riportare esattamente il principio indicato nella Sentenza di che trattasi: *"L'accertamento analitico-contabile (che aveva ha originato l'incidente di legittimità costituzionale) si caratterizza - invece - per la rettifica di singole componenti del reddito dichiarato e può derivare dal confronto tra la dichiarazione e le scritture contabili (il bilancio, in particolare) e dall'esame della documentazione posta a fondamento della contabilità, come le risultanze delle movimentazioni bancarie. Presupposto dell'utilizzo del metodo analitico o "misto" è l'attendibilità complessiva della contabilità, che consente la rettifica di singole componenti reddituali: in sostanza, la determinazione del reddito è compiuta nell'ambito delle risultanze della contabilità, ma con una ricostruzione induttiva di singoli elementi attivi o passivi, dei quali risulta provata aliunde la mancanza o l'inesattezza. Proprio la presenza di una contabilità generalmente attendibile, e una ripresa a tassazione che si realizza mediante rettifiche di singole "poste" della stessa, implica che ai fini della deduzione dei costi, operi in generale la regola ritraibile dall'art. 109 t.u.i.r., in forza della quale, se gli stessi non sono presenti nel conto economico, possono essere dedotti solo se risultano da elementi certi e precisi, dei quali l'onere della prova è a carico del contribuente. Da tale sistema, secondo il giudice delle leggi, deriverebbero esiti irragionevoli perché finirebbe per prevedere un trattamento più severo, quanto al regime della possibile prova contraria rispetto alla presunzione legale in esame, in danno del contribuente che ha tenuto una contabilità complessivamente attendibile (e che può essere destinatario di un accertamento analitico-induttivo), rispetto al regime probatorio di cui si avvale chi, destinatario di un*


accertamento induttivo, ha omesso qualsiasi contabilità ovvero ne ha tenuta una complessivamente inattendibile o ha posto in essere gravi condotte, quale l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, la disposizione censurata intanto si sottrae alle censure di illegittimità costituzionale in quanto si interpreti nel senso che, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi "occulti", scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore possa sempre, anche in caso di accertamento analitico- induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare possa eccepire la «incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati (Corte di Cassazione, Ordinanza nr. 5586/2023).

Dal punto di vista delle imposte dirette, la mancanza di indicazione del beneficiario tradurrà il prelevamento in un ricavo con tutte le conseguenze a ciò ricollegate in tema di recupero delle maggiori imposte evase.

Le indagini bancarie hanno poi rilevanza anche ai fini dell'imposta di registro ai sensi dell'art 32 DPR 600/73 nr. 7.

Queste infatti, soprattutto nell'ambito delle compravendite, possono costituire un valido elemento presuntivo circa il reale prezzo pattuito dalle parti e occultato al fisco (vedasi sul punto anche la Circolare Agenzia Entrate 6E/2007) con conseguente recupero della maggior imposta dovuta e conseguenti sanzioni ed interessi.

QUADRO SINOTTICO SESTO CAPITOLO



7.

Indagini bancarie ed intelligenza artificiale

“La vera domanda è, quando redigeremo una carta dei diritti di intelligenza artificiale? In cosa consisterà? E chi lo deciderà” .

Questa celebre frase, tratta da una intervista rilasciata al Washington Post da James Barrat, autore del Best Seller “Our Final Invention: Artificial Intelligence and The End of the Human Era”, getta nubi nefaste su quella che pare sarà a breve una rivoluzione che approderà anche in campo fiscale .

La riforma fiscale in gestazione, infatti, anche per dichiarazione dello stesso Presidente del Consiglio in carica, sembra essere orientata, in tema di lotta all’evasione, alla implementazione di tecnologie informatiche avanzate per migliorare l'accertamento fiscale.

La stessa riforma mira anche a snellire e semplificare il processo di riscossione privilegiando l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa e l'imparzialità (principi già noti da tempo ma spesso dimenticati dalla macchina amministrativa).

Parliamo, quindi, senza troppi giri di parole, di introdurre la c.d. “IA” (intelligenza artificiale) all’interno dei complessi sistemi di selezione e valutazione dei soggetti da sottoporre a verifiche fiscali.

Ad onor di cronaca, tale possibilità, o meglio le basi che ne consentiranno la funzionalità, sono in fase di sviluppo da tempo.

Sono ben conosciuti, in questo senso, i passi in avanti messi in atto dall’amministrazione finanziaria (e sostenuti ed appoggiati senza mezzi termini anche a livello europeo) al fine di creare un “grande fratello” fiscale che permetta di avere, con pochissimi click, una sorta di radiografia fiscale del contribuente (basti pensare ad alcune innovazioni introdotte negli ultimi 10 anni tra fatturazione elettronica, catasto digitalizzato, transazioni con mezzi tracciabili e, non da ultimo per importanza, l'istituzione nel 2014 dell’anagrafe dei conti correnti e dei registri dei rapporti finanziari, in attuazione del D.L. 6.12.2011, n. 201).

Tutto ciò non solo per una migliore efficienza nella selezione dei soggetti da attenzionare da parte del Fisco ma anche per spingere a livelli ancora maggiori rispetto agli attuali, la c.d. “compliance” con i contribuenti.

Le risorse da reperire per finanziarie questo “sistema fisco 4.0”, sarebbero già disponibili, grazie agli obiettivi di riforma dell'amministrazione finanziaria contenuti nel PNRR.

Secondo quanto indicato nella Direttiva 2023/74424 dell’Agenzia Entrate, e sulla base delle indiscrezioni contenute in una recente intervista rilasciata dal Direttore dell’Agenzia dott. Ernesto Maria Ruffini, l’IA affiancherà al momento i funzionari in particolare nella fase di selezione e “scrematura” dei soggetti da sottoporre a controlli, incrociando tutti i dati disponibili.

Tuttavia, l'uso di algoritmi e intelligenza artificiale in questo settore richiede anche la messa sul campo di tutta una serie di pesi e contrappesi per garantire la tutela dei diritti insindacabili dei contribuenti.

Lato privacy, in merito alla analisi dei processi automatizzati di valutazione, il Garante sarà chiamato ad esprimersi su alcuni nodi di non poco conto (modalità di acquisizione dei dati, sensibilità degli stessi, possibili discriminazioni circa le modalità di selezione tra le varie macrocategorie economiche, accesso a dati “social” ecc.).

Lato fiscale, invece, molti dubbi sorgono circa la tutela del diritto di difesa del contribuente anche alla luce di quanto indicato nel tanto (spesso) vituperato Statuto del Contribuente (L.212/2000).

Ad oggi, chi è sottoposto a verifica “tradizionale”, è garantito da tutta una serie di norme (Art. 52 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972, art. 33, comma 1, D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, Art. 12 della legge n. 212 del 27/07/2000 giusto per citarne alcune) che riconoscono e tutelano il diritto del soggetto attenzionato dal Fisco a ricevere tutte le informative preliminari circa le varie fasi dell’accertamento, le anomalie che hanno dato origine alla sua “selezione”, il processo valutativo e interpretativo seguito dagli accertatori, gli elementi a disposizione del Fisco e sui quali lo stesso verrà giudicato.

Al momento si ritiene che, proprio per la stessa natura dell’Intelligenza artificiale, difficilmente i meccanismi ad essa ricollegati potranno essere “svelati” ai contribuenti atteso che, per come risulta essere concepito tale sistema operativo, quest’ultimo presumibilmente si muoverà, nella sua massima evoluzione, con processi anche “autonomi” di apprendimento.

Un pericolo sul quale la stessa giurisprudenza pare essere notevolmente preoccupata.

Ad oggi l’unica pronuncia rilevante in tal senso è quella licenziata dal Consiglio di Stato nella Sentenza 2270/2019: “il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l’algoritmo) deve essere “conoscibile”, secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. Tale conoscibilità dell’algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua

elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato”.

Come si concilieranno quindi i principi di “giusto procedimento”, di parità delle parti processuali, il diritto a replicare alle deduzioni indicate nell’avviso di accertamento laddove non sia possibile nemmeno conoscere i processi valutativi di controparte?


Certo è che le procedure di reperimento e incrocio dei dati, almeno per quanto concerne il profilo delle indagini bancarie, subiranno una ulteriore accelerazione (e affinamento) con tutte le conseguenze già analizzate nei precedenti capitoli.

La stessa Consob, per voce del proprio dg Maria Antonietta Scopelletti, in una recente intervista alla stampa specializzata, ha confermato che l’intelligenza artificiale verrà utilizzata anche nei sistemi di vigilanza e verifica delle operazioni potenzialmente sospette (anticipando forse anche un possibile utilizzo a livello “predittivo”).

Il tutto, quindi, lascia davvero presagire un sistema talmente integrato, almeno in ambito finanziario, che lascerà pochissimo spazio ad interpretazioni di sorta.

Tale fatto renderà quindi ancora più evidente la necessità che l’Amministrazione Finanziaria proceda nel modo più trasparente possibile mettendo a disposizione dei contribuenti, e rispettivi rappresentanti professionali, ogni strumento ed informazione utile atta a conoscere e valutare il processo, le sue eventuali fragilità e gli strumenti posti a tutela dei soggetti destinatari di tale nuovo mezzo di indagine.

QUADRO SINOTTICO SETTIMO CAPITOLO



Indagini bancarie e nuovo processo tributario

Anche se è ancora presto per capire gli eventuali risvolti procedurali legati al nuovo processo tributario declinato alle varie casistiche di prassi, possiamo comunque già procedere ad un sommario giudizio su quale impatto potrà avere in merito all'argomento oggetto di disamina nel presente e-book.

Com'è noto dopo quasi trent'anni dalla precedente riforma, con la pubblicazione in G.U. della Legge 130/2022, ha visto la luce il nuovo processo tributario.

Tralasciando ciò che non interessa alla presente trattazione (riforma dei giudici, dei procedimenti ecc.), vediamo succintamente che impatto possa avere la riforma sulle presunzioni indicate nei precedenti capitoli.

La novità più importante introdotta dal legislatore è costituita dalla nuova formulazione dell'onore della prova .

In particolare, modificando in modo fondamentale la regola dettata dall'art. 2697 .c.c. (*"Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.]. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda"*), il nuovo comma 5 bis dell'art 7 del DLGS 546/1992 infatti prevede che: *"L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati"*.

Pur sembrando una ripetizione dell'articolo del codice civile citato, in realtà tale disposizione sottolinea in modo importante e fondamentale un concetto, cioè che spetta all'amministrazione e non certo al contribuente sostenere le proprie argomentazioni non ribaltando invece la questione a carico del privato cittadino

(orientamenti giurisprudenziali in questo senso purtroppo ve ne sono parecchi, ad esempio in tema di oneri deducibili, di costi d'impresa ecc.).

Nella sua applicazione pratica il contribuente, quindi, in molti casi era parte debole del procedimento in quanto allo stesso veniva addossato l'onere di provare argomentazioni e ragionamenti che, in realtà, erano propri dell'amministrazione finanziaria quale soggetto "accusatore" nel procedimento.

Fin qui tutto bene ma, arrivando alle indagini finanziarie, **le modifiche introdotte avranno un impatto minimo senonché inesistente!**

Seguendo infatti il sistema delle presunzioni tributarie (che a loro volta trovano comunque il proprio fondamento nel codice civile all'art. 2727 "*le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato*"), queste comunque, salvo stravolgimenti che impattino anche sul codice civile, continueranno ad operare senza alcuna alterazione di sorta.


E tra queste, purtroppo, vi sono anche le presunzioni di cui all'art 32 del DPR 600/73.

Come affermato dalla stessa amministrazione finanziaria (vedasi la rivista on line dell'agenzia entrate "Fisco Oggi" del 22.09.2022), il novellato art.7 fa comunque salve tutte le disposizioni di carattere sostanziale che determinano una diversa ripartizione dell'onere probatorio.

D'altro canto, leggendo con attenzione la nuova disposizione normativa, il legislatore specificatamente prevede che le modifiche introdotte operano "**..in coerenza con la normativa tributaria sostanziale...**"

Quindi laddove la normativa speciale preveda presunzioni legittime, queste ultime di certo, ad oggi, non avranno alcuno "scossone" nella loro operatività dalle novità introdotte dal nuovo processo tributario!

QUADRO SINOTTICO OTTAVO CAPITOLO



Casistiche

Nel presente capitolo andiamo ad analizzare, in modo sintetico, le casistiche di prassi che maggiormente possono interessare l'operatore e sulle quali si è espressa sia la giurisprudenza di merito che di legittimità costituendo degli orientamenti consolidati.

A) SOCIETÀ FAMILIARE

Il fisco, nelle proprie indagini, può rivolgere la propria attenzione non solo al conto corrente del titolare ma, altresì, a tutti i soggetti che possano avere un collegamento diretto con lo stesso.

In tal senso un caso che molte volte è stato attenzionato è quello delle società familiari dove vengono passati al vaglio non solo i conti correnti dell'imprenditore ma anche quelli di soggetti terzi (intestati sia fittiziamente o sui quali possa essere dimostrato un collegamento).

Sul punto, recentemente, si è espressa la Cassazione con Ordinanza 18704/2022 .

Il principio è semplice quanto tranciante: *«In ipotesi di società a ristretta base familiare, l'Ufficio finanziario può utilizzare, nell'esercizio dei poteri attribuitigli sia dall'art. 32 Dpr 633/1973, che dall'art. 51, secondo comma, nn. 2 e 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, imputando alla medesima società le operazioni ivi riscontrate tenuto conto anche della relazione di parentela che lega i singoli partecipanti alla ristretta base sociale, circostanza idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari, nonché ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli stessi dei soci, rimanendo comunque la possibilità per la società di dare la prova contraria. Tali legami familiari, proprio perché gli stessi hanno anche agito unitariamente sotto lo schermo sociale, costituiscono elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate».*

Stessa impostazione, praticamente sovrapponibile, è stata coerentemente seguita in riferimento a conti correnti intestati a familiari (quindi laddove non vi sia alcun rapporto imprenditoriale tra gli stessi ma di semplice parentela): *"in tema di accertamento dell'imposta sui redditi (nella specie da lavoro autonomo), le verifiche fiscali finalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono anche indirizzarsi sui conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilità a quest'ultimo da elementi sintomatici, quali: il rapporto di stretta familiarità, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta considerato, l'infedeltà delle dichiarazioni e l'esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della maggiore redditività riferita a dette persone"* (Cass. sez. 5, sent. n. 549 del 15 gennaio 2020).

Nel caso di specie, è pacifico che i conti oggetto di accertamento erano cointestati al contribuente ed ai familiari oppure erano conti sui quali il contribuente era autorizzato ad operare." (Cassazione 29160/2022).

B) SOCIETÀ DI CAPITALI A RISTRETTA BASE SOCIALE

Anche per le società di capitali, l'amministrazione finanziaria è legittimata a raccogliere tutti gli indizi del caso e a sottoporli alle presunzioni oggetto di disamina in quanto lo schermo societario, sicuramente da un punto di vista giuridico ben più forte e delineato rispetto alle società di persone, non è comunque sufficiente a bloccare l'operatività delle presunzioni stesse.

Per tale operatività, tuttavia, è necessario che l'Ufficio dimostri il collegamento tra soggetto accertato e conti correnti terzi.

Tale assunto è ben definito nella sentenza 586/01/13 della CTP di Roma, e confermato dalla Suprema Corte nelle pronunce 1517/2012 e 1265/2012) secondo cui: *"le movimentazioni relative a conti correnti di soci di società di capitali a ristretta base sociale non possono essere attribuite automaticamente alla società in assenza di un evidente e dimostrata correlazione tra le posizioni bancarie dei soggetti oggetto di accertamento"*.

A conferma di ciò, recentemente la Suprema Corte si è nuovamente pronunciata come segue *"In tema di poteri di accertamento degli uffici finanziari devono ritenersi legittime le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica, ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente - in quanto sia l'art. 32, n. 7, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, riguardo alle imposte sui redditi, che l'art. 51 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, riguardo all'IVA - autorizzano l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, ipotesi, questa, ravvisabile nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti."* (Cassazione 23859/2019).

E ancora: *“In sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona»* (Cassazione 26699 del 2022).

Nel caso di specie il contribuente aveva versato sul proprio conto corrente denaro contante ed assegni senza che ciò debba determinare la diretta imputazione di tali movimenti a reddito prodotto dalla società a ristretta base sociale di cui è amministratore.

C) VINCITE AL GIOCO

Nel caso delle vincite al gioco, dalle quali traggono origine versamenti attenzionati dal Fisco, il contribuente dovrà dimostrare in modo analitico la correlazione tra i versamenti e i premi effettivamente conseguite e non semplici dichiarazioni di accesso alle piattaforme ludiche.

Sul punto, la recentissima pronuncia della Suprema Corte ha così statuito: *“In tema di accertamenti bancari, gli articoli 32 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’articolo 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze”* (Ordinanza 12485/2022).

Nel procedimento sottoposto ai Giudici di legittimità, un dipendente statale (quindi con redditi teoricamente di provenienza certa), era stato accertato per somme depositate non giustificate.

La Cassazione ha dato torto alla CTR, che aveva parzialmente accolto le doglianze del ricorrente, in quanto il contribuente, a prescindere dalle sue fonti di reddito, aveva dimostrato di avere accesso a sistemi di gioco d’azzardo ma non aveva in alcun modo dato contezza delle asserite vincite.

Vedasi sul punto, in merito alle vincite derivanti dal gioco del lotto, anche Cassazione nr. 2752 del 2009.

D) DEPOSITO SU CONTO CORRENTE PERSONALE DI SOMME PRELEVATE IN PRECEDENZA DA ALTRO CONTO CORRENTE

In tema di accertamento bancario, costituisce valida prova contraria per il professionista l’aver effettuato un versamento sul proprio conto personale, la somma prelevata qualche giorno prima dal conto corrente dell’attività professionale: *“Nella fattispecie in esame la CTR esaminando e valutando la documentazione*

prodotta dalla contribuente, ha affermato che laddove il ricorrente ha giustificato in modo specifico e circostanziato i singoli versamenti tali importi non sono stati conteggiati dall'Ufficio come redditi mentre sono state considerate operazioni bancarie fiscalmente rilevanti i flussi per un importo complessivo di Euro 49.936,00 per i quali non è stata fornita adeguata prova o giustificazione.

La Commissione regionale non ha tuttavia proceduto ad una valutazione rigorosa delle prove apportate dalla contribuente a giustificazione delle operazioni bancarie oggetto di contestazione; in particolare non sono stati debitamente apprezzati quegli elementi documentali addotti dall'avv. (OMISSIS) dai quali si evince che i versamenti sul conto personale erano avvenuti a qualche giorno di distanza tempo dai prelevamenti dai conti dello Studio." (Cassazione 15353 del 2021).

E) COLLABORATORI FAMILIARI

Con Ordinanza 3345/2022, la Suprema Corte si esprime in un caso simile a quello analizzato al punto A del presente capitolo.

In questo caso non si tratta di società di persone a ristretta componente familiare ma di collaboratori familiari di impresa individuale.

In sintesi, questo il pensiero del Giudice di legittimità: " (è legittimata) ...*l'estensione dello scrutinio dell'amministrazione finanziaria anche per verificare le posizioni giuridiche di soggetti terzi legati da particolari rapporti con il contribuente (legami familiari, rapporti di collaborazione e lavoro) utilizzati per scopi elusivi o per evasione fiscale... il giudice di appello si è attenuto a tali principi, ritenendo che l'amministrazione finanziaria non avesse provato, nell'ordine, l'intestazione fittizia dei conti correnti intestati a terzi (peraltro esercenti attività imprenditoriali, al di là del rispettivo legame di convivenza e di parentela collaterale col contribuente) che la delega conferita al contribuente dai terzi intestatari non bastasse da sola a presumere l'intestazione fittizia e che le operazioni accertate non fossero imputabili al delegato bensì ai terzi intestatari dei conti correnti".*

Lo schema è sempre il medesimo: laddove vi siano rapporti personali (o una delega ad operare su più conti indipendentemente dal rapporto di parentela o affettività) , **l'Ufficio è sempre legittimato ad allargare il perimetro delle indagini anche a tali soggetti.**

Tuttavia tale estensione non implica automaticamente il ricondurre ad altri le movimentazioni bancarie (collaboratore => imprenditore nel caso di specie), in quanto i movimenti ben possono essere attribuiti anche al solo contribuente accertato il quale sarà chiamato direttamente (escludendo quindi i terzi verso i quali si sono estese le indagini) a giustificare le operazioni contestate.

Sul punto, il principio è ben ribadito e chiarito dalla recente ordinanza 1362/2023 della Corte di Cassazione: *"proprio l'attribuzione della qualità di collaboratrice familiare con la quota del 49 per cento nella ditta individuale del marito, di cui all'accertamento trascritto nel ricorso, che esclude l'attribuzione alla contribuente di un reddito derivante dall'esercizio di impresa, giacché, in materia di impresa familiare, il reddito percepito dal titolare, che è pari al reddito conseguito dall'impresa al netto delle quote di competenza dei familiari collaboratori, costituisce un reddito d'impresa, mentre le quote spettanti ai collaboratori - che non sono contitolari dell'impresa familiare - costituiscono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa, e devono essere assoggettati all'imposizione nei limiti dei redditi dichiarati dall'imprenditore; ne consegue che, dal punto di vista fiscale, in caso di accertamento di un maggior reddito imprenditoriale, lo stesso deve essere riferito soltanto al titolare dell'impresa, rimanendo escluso che possa essere attribuito pro quota agli altri familiari collaboratori aventi diritto alla partecipazione agli utili d'impresa (Cass. 20/12/2019, n. 34222)».*

F) ATTIVITÀ PROFESSIONALE ESERCITATA ABUSIVAMENTE

Di notevole interesse risulta essere la pronuncia contenuta nell'Ordinanza 21960/2022 relativa ad un odontoiatra che esercitava abusivamente la professione.

Come abbiamo indicato nei primi capitoli del presente manuale, ai professionisti, salvo prova contraria a carico dell'Ufficio, non può essere applicata automaticamente la presunzione legata a "prelevamenti non giustificati => ricavi non contabilizzati".

La difesa del contribuente oggetto di accertamento (legato appunto all'esercizio abusivo della professione e sostenuto poi nell'ammontare richiesto, dalle indagini finanziarie svolte a suo carico) aveva opposto all'Ufficio accertatore tale principio.

I Giudici, tuttavia, non hanno accolto le doglianze difensive affermando che, trattandosi appunto di esercizio abusivo, allo stesso non era possibile estendere la normativa di favore prevista per i lavoratori autonomi, in quanto tale esercizio abusivo portava i redditi dallo stesso prodotti ad essere qualificati come reddito d'impresa e non professionale: *"In tema di presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 il contribuente che abbia esercitato attività di odontoiatra, professionalmente regolamentata dalla legge legge 24 luglio 1985, n. 409, abusivamente e senza possedere i titoli di cui all'art.1 della citata legge, ha svolto attività illecita ai fini dell'art. 14 della I. 24 dicembre 1993 n. 357 percependo redditi rientranti nelle categorie reddituali di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, cui si applica la presunzione di cui all'art. 32 cit. sia quanto ai versamenti sia quanto ai prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari destinati all'esercizio di detta attività di impresa, ai fini della determinazione della base imponibile".*

10.

Formulario



[\(Scarica in formato word qui\)](#)

Ricorso con mediazione (in caso di non applicabilità della mediazione andrà eliminata la relativa parte)

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI _____

RICORSO CON ISTANZA

ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

proposto dal Sig. _____ (riportare dati

identificativi, domicilio fiscale, C.F., PEC, difensore eventualmente nominato con

relativi C.F. e PEC, domicilio eletto, ecc.)

contro

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale/Regionale di _____, con sede in _____, in persona del Direttore pro tempore, in relazione a _____ (avviso di accertamento, iscrizione a ruolo, diniego di rimborso, ecc.) n. _____ notificato in data __/__/__, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale/Regionale di _____ per far valere i fatti, i motivi e le richieste di seguito riportati

FATTO

MOTIVI

Per tutti questi motivi,

CHIEDE

a codesta Commissione tributaria provinciale, di voler _____

Si dichiara che il valore della presente lite, ai fini del contributo Procura speciale unificato di cui al DPR n. 115/02, è di _____ euro.

Luogo e data _____

Firma _____

ISTANZA

ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

Il contribuente, Sig. _____, come prima rappresentato, sulla base dei fatti e dei motivi sopra evidenziati

CHIEDE

che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale/Regionale di _____, in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione tributaria provinciale, accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate.

Valore ai fini dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92: _____ euro.

PROPOSTA DI MEDIAZIONE (da inserire se presente)

Formula altresì proposta di mediazione fondata sui seguenti

MOTIVI

1) _____

2) _____

Per quanto motivato, la pretesa verrebbe ad essere così rideterminata:

Imposta: euro _____;

Interessi: euro _____;

Sanzioni: euro _____;

Comunica in ogni caso la sua disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia.

Per l'invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, si indicano uno o più dei seguenti recapiti:

- via _____, città _____,

- PEC: _____,

- telefono _____,

- fax _____,

- posta elettronica ordinaria: _____.

Si allegano i seguenti documenti, richiamati nel ricorso:

1) _____

2) _____

3) _____

Luogo e data _____

Firma _____